

La valutazione delle autorità competenti si fonda in particolare sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.

2. In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, il periodo di validità dei titoli di esportazione rilasciati in applicazione del summenzionato regolamento e richiesti entro il 22 marzo 2001 è prorogato, a richiesta del titolare, di:

- tre mesi per i titoli validi fino al 31 marzo 2001,
- due mesi per i titoli validi fino al 30 aprile 2001,
- un mese per i titoli validi fino al 31 maggio 2001.

3. In deroga all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n. 1291/2000, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, a richiesta dell'esportatore e per i prodotti per i quali le formalità doganali di esportazione sono state espletate entro il 29 marzo 2001, il termine di 60 giorni è portato a 150 giorni.

4. Gli aumenti del 10 % e del 15 % di cui rispettivamente all'articolo 25, paragrafo 1, e all'articolo 35, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999 non si

applicano alle esportazioni effettuate a norma dei titoli richiesti entro il 22 marzo 2001.

Se il diritto alla restituzione decade, la sanzione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/1999 non è applicabile.

#### Articolo 2

Gli Stati membri comunicano i quantitativi di prodotto interessati da ciascuna delle misure previste dal presente regolamento, specificando il numero e la data di rilascio del titolo, il codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione, il quantitativo di prodotto, il periodo di validità iniziale e il periodo di validità prorogato.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*